Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione animali utilizzati a fini scientifici.

Rep. Atti n. 6/CSR del 16 gennaio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 16 gennaio 2014:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva 22 settembre 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013";

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente l'attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189, concernente il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la nota pervenuta in data 12 dicembre 2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2013;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica del 10 gennaio 2014, il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole con osservazioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto, condizionato all'accoglimento delle osservazioni contenute nel documento consegnato (All. sub A, parte integrante del presente atto);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione animali utilizzati a fini scientifici.

IL SEGRETARIO
Roberto G. Marino

IL PRESIDENTE
Graziano Delrio

...16-1-2014... SEDUTA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/001/SR02/C7

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI A FINI SCIENTIFICI

Punto 2) Odg. Conferenza Stato – Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti osservazioni illustrate in sede tecnica.

Lo schema predisposto dal Ministero della Salute, all'articolo 4 (Autorità competenti) individua nel Sindaco l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di uno stabilimento di allevamento.

Si fa presente che tale adempimento in alcune Regioni è a carico del Sindaco, mentre in altre a carico delle Aziende sanitarie, a seconda degli ordinamenti regionali.

Di conseguenza gli articoli 20, 21, 30 e 31 dovranno essere riformulati alla luce delle considerazioni sopra riportate, in particolare distinguendo la fase autorizzativa, che può essere di competenza del Sindaco o del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, dalla fase ispettiva che sarà invece sempre espletata dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Si ricorda che il Ministero della Salute, in sede tecnica, si è impegnato a riformulare gli articoli 7, 8 e 31 del provvedimento ed a effettuare un approfondimento in materia di reiterazioni delle sanzioni.

Per le Regioni a Statuto Speciale e per le Province autonome si chiede l'inserimento della seguente clausola di salvaguardia: "Il presente decreto trova applicazione nei territori delle Regioni a Statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione".

Si segnala inoltre che nella Provincia autonoma di Bolzano è vietata la sperimentazione animale ai sensi dell'art. 14 della Legge provinciale n. 9 del 2000 e che pertanto risulta essere necessario tenerne conto nel decreto. Il Ministero della Salute si è impegnato a tal fine, in sede tecnica, a comunicare tale peculiarità alla Commissione Europea in sede di notifica del provvedimento.

Roma, 16 gennaio 2014